REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/82 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita economica europea e Malta [1] sono scadute;

considerando che nell'attesa dell'entrata in vigore di un nuovo protocollo occorre prorogare per il 1983 il regime che la Comunità applica negli scambi commerciali con Malta nell'ambito dell'associazione con questo paese;

considerando che, in mancanza di un protocollo previsto dall'articolo 118 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità deve prendere le misure di cui all'articolo 119 di detto atto; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a nove;

considerando che il protocollo aggiuntivo summenzionato prevede l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dai dazi è limitato a dei massimali oltre i quali possono essere ristabiliti dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1983; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983, le importazioni nella Comunità a nove dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta [2].

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione ha facoltà di ristabilire, mediante regolamento e

[1] GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.

[2] GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

sino alle fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1983

Numero d'origine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
I M 1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05-tutti i numeri	massimale sospeso
I M 2	55.09	Altri tessuti di cotone	55.09-tutti i numeri	massimale sospeso
I M 3	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	56.04-tutti i numeri	massimale sospeso
I M 4	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	60.05-tutti i numeri	massimale sospeso
I M 5	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	61.01-tutti i numeri	1 092